



PARCO
ARCHEOLOGICO
DI POMPEI

CONVENZIONE

TRA

Il Ministero della Cultura (MIC) - PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI con sede in Pompei (NA), alla via Plinio, 26, C.F. 90083400631), in persona del Direttore generale, legale rappresentante p.t., dott. Gabriel Johannes Zuchtriegel, nato a Weingarten, il 24.06.1981 (C.F. ZCHGRL81H24Z112Q) domiciliato per la carica presso la sede dell'Istituto (di seguito, per brevità anche denominato "PAP", "Amministrazione" e, unitamente all'altra parte, "Parti");

E

L'Associazione "TEATRO STABILE DELLA CITTÀ DI NAPOLI", d'ora in poi denominata "Il Teatro", con Sede legale in Napoli, Piazza Francese, 46 - cap 80133 - (partita iva 04489811218) - in persona del Presidente, legale rappresentante p.t. Luciano Mattia Cannito nato a Isola del Liri (FR) il 29/03/1962 c.f. CNNNLN62C29E340M, domiciliato per la carica presso la sede dell'Associazione (di seguito, per brevità anche denominato "Associazione", "Teatro" ed unitamente all'altra parte, "Parti");

PREMESSO CHE

- il Parco archeologico di Pompei è Istituto del MiC, dotato di autonomia speciale, in virtù del D.M. n. 44 del 23.01.2016, che ha tra gli scopi statutari quello di promuovere, tutelare, diffondere i valori culturali identitari del sito non limitati ai beni materiali ma estesi ai beni immateriali al sito connessi e riconducibili;
- l'Associazione Teatro Stabile di Napoli è associazione riconosciuta, iscritta al n. 1402 del Registro delle Persone Giuridiche tenuto presso la Prefettura - UTG di Napoli, che ha tra gli scopi statutari quello di promuovere manifestazioni teatrali e culturali, in particolare nell'ambito della Città e della Provincia di Napoli;
- l'Associazione Teatro Stabile di Napoli è ricompresa nella ricognizione delle Amministrazioni pubbliche operata annualmente dall'ISTAT (elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato), con

proprio provvedimento, ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Da ultimo, la ricognizione per il 2022 è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 229 del 30 settembre 2022;

- in data 19/03/2021 il Parco e l'Associazione Teatro Stabile di Napoli hanno sottoscritto Convenzione rep. n. 15, per la durata di anni quattro (2021-2022-2023-2024);
- Scopo della convenzione richiamata è la realizzazione di un progetto condiviso di valorizzazione del patrimonio culturale afferente al Parco Archeologico di Pompei ed in particolare del Teatro Grande di Pompei, mediante la realizzazione di una rassegna teatrale di drammaturgia denominata "Pompeii Theatrum Mundi";
- con nota prot. n. 14239 del 18/12/2024, l'Associazione Teatro Stabile ha presentato una richiesta di rinnovo per un ulteriore quadriennio della convenzione scaduta, al fine di dare una prospettiva programmatica alla rassegna, a partire dall'estate 2025 e per coprire l'intero quadriennio ministeriale 2025-2028
- è interesse comune delle parti proseguire la collaborazione volta a perseguire azioni per incrementare la qualità della fruizione del patrimonio culturale mediante la programmazione di eventi teatrali dedicati ad un pubblico esteso;
- il R.U.P del precitato progetto è il Funzionario dott.ssa Maria Antonella Brunetto, giusta nomina prot. 14327 del 19/12/2024;

Considerato Che

- ai sensi dell'art. 15 comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- Il Codice dei Beni culturali e del Paesaggio all'art.6 definisce la funzione di "valorizzazione" dei beni culturali identificandola in ogni attività diretta a migliorare le condizioni di conoscenza e di conservazione dei beni culturali e ambientali e ad incrementarne la fruizione,
- il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, all'articolo 112, disciplina le modalità per la valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica;
- tra i fini istituzionali del Parco vi è la valorizzazione dei beni culturali, la promozione e l'organizzazione delle attività culturali;

- uno dei principali effetti della valorizzazione dei beni culturali consiste proprio nella promozione del patrimonio attraverso eventi, mostre, esposizioni e rassegne culturali volte ad avvicinare il grande pubblico alla scoperta del patrimonio culturale;
- l'Associazione Teatro Stabile della Città di Napoli è un'associazione senza scopo di lucro che ha tra i propri obiettivi principali anche quello di proporre attività che possano contribuire alla valorizzazione del patrimonio artistico attraverso la promozione di manifestazioni teatrali e culturali;
- La valorizzazione dei beni culturali può avvenire, in base a quanto disposto dall'art. 112 comma 9 del Codice dei Beni Culturali, anche con associazioni culturali che abbiano adeguati requisiti;
- tra le parti sopra costituite è stata già sottoscritta una convenzione, andata in scadenza, avente ad oggetto un progetto di valorizzazione denominato "Pompeii Theatrum Mundi", quale rassegna di drammaturgia antica per le stagioni 2016-2024;
- Il Pompeii Theatrum Mundi, rassegna di drammaturgia antica, ha riscosso un notevole successo di pubblico sempre più internazionale, dimostrando che dalla collaborazione tra istituzioni e dall'investimento su progetti a lungo termine si possono cogliere ottimi risultati;
- con nota prot. 14239 del 18/12/2024, l'associazione Teatro Stabile ha presentato una richiesta di rinnovo per un ulteriore quadriennio della convenzione scaduta, al fine di dare continuità alla prospettiva programmatica della rassegna, a partire dall'estate 2025 e per coprire l'intero arco temporale 2025-2028;
- Tale proposta, nell'ottica di valorizzazione, prevede la programmazione di una nuova rassegna teatrale all'interno del Teatro Grande di Pompei ed offre al contempo la propria disponibilità a coadiuvare il Parco nella realizzazione di altri progetti culturali di sua iniziativa;
- La proposta presentata si profila, da un punto di vista artistico-divulgativo, sicuramente di alto interesse culturale considerato anche il ruolo svolto dal teatro, come un grande canale di comunicazione in grado di attrarre un pubblico sempre "più variegato al fine di potenziare la fruizione e valorizzazione del sito;
- La medesima proposta persegue l'interesse pubblico ed è compatibile col fine

istituzionale del Parco e il decoro del sito;

- Il Parco ritenuta la proposta d'interesse, intende realizzare, in collaborazione con il Teatro Stabile, un progetto di valorizzazione del "Teatro Grande di Pompei" mediante la realizzazione di una rassegna teatrale, non solo sulla drammaturgia classica, ma anche su quella contemporanea e sulla contaminazione delle diverse espressioni artistiche (danza, arte contemporanea, ecc.);
- per l'alto valore culturale e per il prevedibile interesse che susciterà nel pubblico, si appalesa sicuramente come un'ulteriore ed importante occasione culturale di valorizzazione del Sito Archeologico di Pompei, e fornisce un valido contributo alla più ampia diffusione di testimonianze legate a differenti aspetti del panorama culturale italiano;
- il Teatro Stabile si occuperà e si farà carico di tutti gli allestimenti dichiarando la propria disponibilità alla produzione e realizzazione del progetto suddetto, nonché offrendo le necessarie garanzie di affidabilità sotto il profilo di sicurezza, professionalità ed esperienza nella gestione e nell'organizzazione degli eventi;
- Il Parco per la realizzazione del progetto suddetto, si è dichiarato disponibile a mettere a disposizione l'area del Teatro Grande, sito all'interno degli scavi di Pompei, ovvero altra area da concordare preventivamente tra le parti, nonché a collaborare in coerenza con i propri fini istituzionali alla realizzazione di tale progetto;

Tanto premesso e considerato

Visti:

- il D.Lgs. n.42 del 22.01.2004 e ss.mm.ii. ("Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio"), per cui il Ministero della Cultura -MIC esercita le funzioni in materia di tutela e conservazione del patrimonio culturale;
- Il D.L. n. 83 del 31.05.2014 recante Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo, convertito in legge n.106 del 29.07.2014;
- La Legge n. 71 del 24 giugno 2013, recante "l'istituzione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo", a norma dell'art. 1, comma 2 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300;

- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 agosto 2014, n. 1712, recante il "Regolamento di organizzazione del MiBACT, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'organismo Indipendente di Valutazione della Performance, a norma dell'art. 16, comma 4, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89, (G.U. n. 274 del 25 novembre 2014, serie generale, con particolare riguardo all'art. 30 — Istituti Centrali o dotati di Autonomia Speciale);
- il DPCM 15 Marzo 2024, n. 57 avente ad oggetto Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, ed in particolare il disposto secondo cui il Parco archeologico di Pompei è un istituto di rilevante interesse nazionale dotato di autonomia speciale (scientifica, finanziaria, contabile e amministrativa) e quale ufficio di livello dirigenziale generale in virtù del D.M. n. 44 del 23.01.2016 ha tra le proprie finalità istituzionali quelle di assicurare e aumentare la conoscenza, la tutela e valorizzazione del patrimonio ad esso affidato dotato di autonomia speciale
- il Decreto Ministeriale del 12 gennaio 2017 (GU 10.3.17) sull'adeguamento delle soprintendenze speciali agli standard internazionali in materia di musei e luoghi della cultura;
- visto il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 60 recante "Norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera g), della legge 13 luglio 2015, n. 107";
- Vista la Legge. 241/90, all'art.15, prevede per le Amministrazioni pubbliche la possibilità di concludere fra loro accordi volti a disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- Visto l'art. 112, comma 9, del Codice dei Beni Culturali e del paesaggio che prevede la possibilità di stipulare accordi di valorizzazione con associazioni che abbiano lo scopo della promozione e diffusione del patrimonio culturale,
- Vista citata nota prot. 14239 del 18/12/2024 di rinnovo della Convenzione

scaduta nell'anno 2024;

- Vista la proposta di adozione della presente convenzione del Rup Dott.ssa Maria Antonella Brunetto, le cui motivazioni si intendono qui integralmente richiamate, prot. n. 361 del 14.01.2025,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 (Premesse)

Le premesse, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 (Oggetto)

Le parti con la sottoscrizione della presente convenzione intendono realizzare una collaborazione istituzionale al fine di realizzare un progetto di valorizzazione consistente nella rassegna teatrale di drammaturgia denominata "Pompeii Theatrum Mundi".

In particolare con Pompeii Theatrum Mundi, il Teatro Nazionale di Napoli (Associazione Teatro Stabile della città di Napoli) propone una rassegna teatrale capace di spaziare tra la drammaturgia classica e quella contemporanea, con un'attenzione particolare alla contaminazione tra le arti, performative e figurative. Le rassegne annuali e le singole scelte artistiche tenderanno sempre a sottolineare lo specifico contesto del sito archeologico e a rafforzare la sintonia tra la proposta teatrale e la valorizzazione del sito stesso, scenario d'eccezione e parte integrante delle creazioni in esso rappresentate.

Il progetto è, tra l'altro, finalizzato alla realizzazione e condivisione tra le parti di un programma di altre manifestazioni ed eventi, anche a cura del Parco, che dovranno svolgersi all'interno dell'area archeologica di Pompei.

A tal fine, le parti, in coerenza con i propri fini istituzionali collaboreranno per quanto di propria competenza per la realizzazione dello stesso e metteranno a disposizione le proprie competenze e professionalità al fine di realizzare tale progetto articolato, in una serie di eventi teatrali.

Le rappresentazioni teatrali saranno svolte all'interno del Teatro Grande degli Scavi di Pompei ovvero in altra area che potrà essere successivamente identificata e

concordata preventivamente tra le parti.

Le modalità di attuazione del presente accordo e le attività specificamente condivise tra le parti, andranno formalizzate mediante separati atti di concessione d'uso, da adottare in relazione alla tipologia di attività di collaborazione ai sensi dei vigenti ordinamenti interni delle parti.

Art.3 (Durata)

La validità della presente convenzione è di 4 anni a partire dalla data di sottoscrizione e precisamente per le stagioni teatrali 2025-2026-2027-2028, salvo eventuale proroga per iscritto da concordarsi tra le Parti.

Per esigenze di tutela e/o di pubblico interesse, il Parco potrà risolvere anticipatamente la presente convenzione, inviando apposita comunicazione con almeno 3 mesi di preavviso.

Art. 4 (modalità di esecuzione)

Le Parti si impegnano a fornire le competenze e le professionalità necessarie per il perseguimento degli obiettivi prefissati, anche da condividere con altri Enti o associazioni private.

Le parti si impegnano a sviluppare e regolamentare il progetto di valorizzazione coerentemente gli obiettivi strategici fissati del PAP.

Il calendario della stagione di riferimento per l'annualità dovrà essere sottoposto alla preventiva autorizzazione del Parco all'inizio di ciascuna annualità, e comunque entro il primo trimestre dell'anno solare

Art.5 (Costi)

La presente convenzione non comporta oneri economici a carico delle Parti.

Si intendono però escluse dal presente accordo le eventuali somme da destinare, al personale del Ministero della Cultura per lo svolgimento delle prestazioni finalizzate a garantire la tutela del patrimonio culturale e la sicurezza dei luoghi della cultura e degli utenti (**cd. Prestazioni in conto terzi**). Tali somme saranno da corrispondere (secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 315, della legge 27 dicembre 2017, 205 e di cui alla circolare della Direzione generale Bilancio n. 36 del 9 aprile 2018) da parte del Teatro con i separati e successivi atti di concessione d'uso degli spazi.

Sono altresì da intendersi escluse dal presente accordo eventuali contributi, che saranno richiesti dal Parco, quale mero rimborso, per l'utilizzo degli spazi in ragione

dei costi sostenuti per la messa disposizione degli stessi (pulizie, consumi, ecc.), la cui entità massima e modalità di versamento saranno determinati nei separati e successivi atti di concessione d'uso degli spazi.

Art.6 (Referenti convenzione)

Il Parco Archeologico nomina quale referente della convenzione: dott.ssa Brunetto Maria Antonella.

L'Associazione Teatro Stabile della città di Napoli nomina quale referente: Dott. Domenico Basso. Tutte le comunicazioni relative alla presente convenzione o dovranno essere effettuate per iscritto ed inviate tramite posta elettronica, PEC, lettera raccomandata A./R. o mediante qualsiasi altro mezzo idoneo a consentirne la prova dell'avvenuta ricezione. Le comunicazioni relative al presente Protocollo dovranno essere indirizzate a:

Alla cortese attenzione della dott.ssa Maria Antonella Brunetto - email: pa-pompei@cultura.gov.it; mariaantonella.brunetto@cultura.gov.it; pec: pa-pompei@pec.cultura.gov.it

quanto al Teatro Stabile:

Alla cortese attenzione del Dott. Domenico Basso - email: m.basso@teatrodinapoli.it pec: teatrostabilenapoli@pec.it

Art. 7 (Divieto cessione)

E' fatto espresso divieto di trasferire in capo a terzi i diritti contemplati nella presente convenzione.

Art. 8 (Recesso o scioglimento)

Le parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente convenzione ovvero di scioglierla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare a mezzo pec o raccomandata A/R. Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.

Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di accordo già eseguito.

Art.9 (Confidenzialità)

Tutta la documentazione e le informazioni rese disponibili dalle parti, di cui verranno in possesso le altre durante l'esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione, dovranno essere considerate riservate e ne sono vietati l'utilizzo per altri

scopi, il trasferimento ad altri in qualsiasi formato. Le Parti si impegnano a far rispettare anche dal proprio personale e dai loro eventuali consulenti o collaboratori esterni, gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo.

Le Parti potranno dare diffusione alla sottoscrizione della presente convenzione ed alle risultanze degli interventi ivi previsti, attraverso la pubblicazione di comunicati sui rispettivi siti internet o canali *social*, ovvero attraverso apposite azioni di comunicazione ed eventi divulgativi, concordandone preventivamente e per iscritto i relativi contenuti di massima.

Art. 10 (Trattamento dei dati)

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i “dati personali” forniti, anche verbalmente ai fini della presente convenzione vengano trattati esclusivamente per le finalità del presente atto, mediante le operazioni descritte dall’art.4.2 del GDPR (Regolamento UE 2016/679), consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o parziale esecuzione della convenzione. Inoltre, detti dati potranno essere trattati per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali.

Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti dell’interessato di cui al capo III del GDPR.

I dati personali saranno trattati in conformità alle disposizioni previste dal Regolamento UE 2016/679 e saranno utilizzati esclusivamente per la gestione del medesimo e trattati — nei modi e nei limiti necessari per perseguire tale finalità — dalle Parti e da persone all’uopo nominate responsabili, referenti e incaricate.

Art. 11 (Controversie)

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla validità, interpretazione ed esecuzione della presente convenzione.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le Parti indicano il Foro di Napoli quale Foro competente per qualunque controversia inerente alla validità, all'interpretazione e all'esecuzione della presente convenzione.

Art. 12 (Modifiche alla Convenzione)

Qualsivoglia modifica alla presente convenzione dovrà essere concordata necessariamente in forma scritta ed essere controfirmata da persone munite di adeguati poteri di rappresentanza delle parti in questione.

Art. 13 (Rinvio)

Tutto quanto non previsto nella presente convenzione e/o non disciplinato dalla legge, sarà oggetto di una specifica regolamentazione attuativa.

Art. 14 (Sottoscrizione)

Il presente atto, composto di n. 10 pagine, letto integralmente dalle parti e, ritenuto conforme alle loro volontà, sottoscritta con firma digitale o firma elettronica qualificata ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990.

Letto, confermato e sottoscritto.

Pompei lì, 17.01.2025.

Il Direttore Generale

Gabriel Zuchtriegel

**L'associazione Teatro Stabile
della Città di Napoli**

Luciano Mattia Cannito